



## **BOZZA - REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Art. 1. Principi**

Il progetto di compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità del terreno, di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando un doppio risparmio sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Allo scopo il Comune promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio domestico della frazione verde organica prodotta nel proprio territorio mettendo a disposizione delle utenze che ne fanno richiesta un numero limitato di compostiere, fino ad esaurimento delle stesse, in comodato d'uso gratuito.

### **Art. 2. Oggetto del Regolamento**

Le norme contenute in questo regolamento riguardano le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico, i tempi ed i modi per aderire all'iniziativa promossa dal Comune di Martano tendente, tra l'altro, ad una riduzione complessiva del rifiuto organico con conseguente diminuzione della spesa per la raccolta, trasporto e smaltimento dello stesso.

### **Art. 3. Soggetti interessati**

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Martano che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta porta a porta o all'eco-centro comunale parte dei rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio secondo le indicazioni riportate nei successivi articoli.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente nel settore.

I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, devono concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale e l'A.S.L. competente per territorio la relativa fattibilità e le modalità organizzative dello stesso.

L'adesione al progetto da parte della singola unità familiare è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.

#### **Art. 4. Requisiti per effettuare l'attività di compostaggio**

I requisiti di ordine generale per effettuare il compostaggio domestico sono i seguenti:

- disporre nella propria abitazione di uno spazio a verde (minimo di 8 mq) come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto; è consentito anche l'uso di terreni agricoli di cui si ha la disponibilità a qualunque titolo purchè siano compresi nel territorio comunale e sia facilmente verificabile l'attività di compostaggio svolta;
- essere stabilmente residenti nel territorio comunale ed essere iscritti al ruolo per il pagamento della TARI.

#### **Art. 5. Benefici**

Il soggetto che aderisce al progetto di compostaggio domestico può usufruire della compostiera a titolo gratuito per tutta la durata dello stesso e delle agevolazioni previste dalla delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2014 consistente nello sconto del 10% sulla TARI.

Il vantaggio principale è costituito dall'ottenimento, in casa e a titolo gratuito di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto prodotto è in grado di rendere autosufficiente il terreno trattato dal punto di vista nutritivo ed arricchito in maniera del tutto naturale.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi di smaltimento e delle emissioni nocive alla raccolta, lavorazione e trasporto del rifiuto umido. Ciò è maggiormente avvalorato dal fatto che nell'ambito provinciale non sono presenti impianti compostaggio collettivo aerobici e/o anaerobici tali da annullare quasi totalmente lo smaltimento di detto rifiuto.

#### **Art. 6. Materiali compostabili**

Sono ***materiali compostabili***:

- gli scarti di frutta e verdura
- bucce di agrumi (in quantità ridotta in quanto contenenti antifermentanti che influenzano negativamente il processo)
- i gusci d'uovo sminuzzati
- la cellulosa (carta da cucina e fazzoletti di carta)
- gli scarti di cibo
- i trucioli di legno
- i fondi di caffè e i filtri di tè (quantità eccessive possono ridurre l'azione di lombrichi)
- le ramaglie ed il legno purchè sminuzzati
- i fiori recisi
- le foglie e gli sfalci d'erba di giardino
- le lettiere di piccoli animali
- le fibre naturali
- quanto normalmente introdotto nel contenitore per raccolta porta a porta dell'umido e frazione organica

- cenere in modica quantità (producono una reazione alcalina tale, se eccessiva, da modificare la reazione del compost).

Sono **materiali non compostabili**:

- vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma
- tessuti e pannolini
- tutti gli altri materiali non previsti tra quelli compostabili (in caso di dubbio chiede presso l'U.T.C. prima di avviare al compostaggio).

Per fare un buon compost le regole da seguire sono:

- sminuzzare i materiali grossolani in piccoli pezzi (inferiore a 5 cm);
- mescolare gli scarti alimentari di cucina (frutta, verdura, fondi di caffè, ecc.) più umidi a quelli di giardino che invece sono più secchi (foglie, sfalci di piccole potature, ecc.); il rapporto tra le due frazioni deve essere circa di 3:1, ossia con prevalenza di scarti umidi;
- non esagerare con gli scarti alimentari potrebbero attirare animali indesiderati e puzze di decomposizione;
- coprire con uno strato di materiale secco tali scarti oppure spingerli verso il basso con un bastone per evitare la presenza di moscerini;
- aerare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli e creando bolle d'aria all'interno della massa; ogni 5/6 settimane rigirare il materiale con un bastone;
- il materiale nella compostiera non deve essere né troppo bagnato né troppo umido; per capire se l'umidità è ideale prelevare un campione e stringerlo nel pugno, se il palmo rimane asciutto è necessario aggiungere un po' d'acqua, mentre se grondano goccioline l'acqua è eccessiva e quindi bisognerà aggiungere del materiale secco; se il palmo rimane umido il contenuto di umidità è corretto.

Dopo 7/8 mesi il compost è pronto per essere utilizzato.

### **Art. 7. Attività vietate.**

Attività vietate:

- è vietato miscelare rifiuti pericoli con rifiuti compostabili;
- è vietato in ogni caso immettere, nel contenitore dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti;
- è vietato depositare i rifiuti della compostiera, quando il volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio, nei pressi della stessa;
- è vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile e non su tutte le aree pubbliche e private, nonché l'immissione di rifiuti destinato al compostaggio, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- è vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d'uso gratuito, impegnarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;
- è vietata la combustione dei rifiuti;

### **Art. 8. Applicazione della riduzione percentuale della TARI.**

Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa il compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione percentuale della TASI il cui importo viene deciso

annualmente dall'Amministrazione Comunale anche sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento in discarica.

Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della TARI.

Lo sconto percentuale sulla TARI sarà effettuato di anno in anno previa verifica da parte del personale appositamente incaricato dal Comune che verificherà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.

Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il non utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente verrà revocata la concessione in comodato d'uso gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso l'eco-centro comunale. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla TARI.

L'utente dal momento di iscrizione all'Albo dei Compostatori non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta porta a porta (o altro metodo) i rifiuti umidi.

Sull'immobile del Compostatore verrà applicato, in modo visibile l'adesivo appresso indicato al fine di consentire all'operatore ecologico di individuare il Compostatore e quindi non procedere alla raccolta dell'umido:



### **Art. 9. Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti.**

Sono considerate valide per le attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo delle compostiera comunale:

- *composter chiuso*: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini, normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura di tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;
- *composter fai da te*: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o materiale di Juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare;

- *cassa di compostaggio*: contenitore costruito in legno realizzata in modo da permettere una buona areazione, un facile rivoltamento e dotato di coperchio di chiusura superiore;
- *buca e cumuli sul terreno*: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione di terreni di campagna.

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere singolarmente proposte dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionario da parte del personale incaricato dal Comune e/o dall'impresa di gestione del servizio di igiene urbana.

Coloro che faranno utilizzo di metodi alternativi di compostaggio potranno beneficiare della riduzione del 10% sulla TARI alle condizioni appresso indicate:

- autorizzazione comunale all'utilizzo della compostiera;
- esonero del servizio di raccolta porta a porta della frazione organica;
- apposizione di adesivo sul prospetto di non ritiro dell'umido;
- iscrizione nell'Albo dei Compostatori comunali.

### **Art. 9/bis. Distanze da rispettare.**

Le distanze da rispettare per l'esecuzione di qualunque forma di compostaggio sia composter chiuso, sia composter fai da te, sia casse di compostaggio e sia buche o cumuli sul terreno dovranno rispettare le seguenti distanze:

- mt. 2,00 dal confine
- mt. 3,00 dai fabbricati.

### **Art. 10. Verifiche.**

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori dell'Azienda che effettua il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano materiale organico nel circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro e la segnalazione dell'accaduto all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Amministrazione collabora, inoltre, con l'attività di ispezione degli organi competenti secondo le norme vigenti.

Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche saranno considerati inadempienti e l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.

In caso di sparizione, occultamento, furto, rottura anche parziale, dovuta ad imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera l'Ufficio Tecnico disporrà il pagamento di € 40,00 a parziale rimborso del costo della stessa a mezzo di versamento sul C/C comunale.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e le relative norme tecniche di attuazione.

### **Art. 11. Pubblicità del regolamento.**

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Il Regolamento sarà pubblicato sito web ufficiale del Comune Martano.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

#### **Art. 12. Modifiche al presente regolamento.**

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare o modificare il presente regolamento in base a sopravvenute necessità che si dovessero riscontrare in fase attuativa del presente o alla modifica degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.